

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 Novembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LAZZARETTI (Presidente della Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl), Società SSD CORREGGESE 1948 Srl - (nota n. 1215/63 pf14-15 SS/vdb del 17.9.2014).

La Procura federale con provvedimento del 17.9.2014 ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

- il Sig. Claudio Lazzaretti, Presidente della Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl, ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, con le dichiarazioni apparse sui siti internet www.tuttolegapro.com e www.notiziariocalcio.com in data 05.09.2014 di cui ai punti A) e B) della parte motiva che ivi devono intendersi integralmente riportati e trascritti, giudizi e rilievi lesivi nei confronti del Presidente e del Vice Presidente Federale, adombrando, in modo indeterminato e senza indicare specifici comportamenti, presunti illeciti interessi finalizzati ad alterare artificiosamente il meccanismo alla base della composizione del campionato di Lega Pro ed altresì un ipotetico abuso di potere da parte dei medesimi dirigenti, così da ledere il prestigio e la credibilità degli stessi ed anche dell'Istituzione Federale nel suo complesso;
- la Società SSD Correggese Calcio 1948 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente Sig. Claudio Lazzaretti;

Alla riunione del 30.10.2014 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione delle sanzioni ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.11.2014, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Lazzaretti e la Società SSD Correggese 1948 Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Lazzaretti, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società SSD Correggese 1948 Srl, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 3.333,00 (euro tremilatrecentotrentatré/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Claudio Lazzaretti;*
- ammenda di € 3.333,33 (euro tremilatrecentotrentatré/00) a carico della Società SSD Correggese 1948 Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO FILIPPELLI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl - (nota n. 2602/27 pf14-15 AM/ma del 27.10.2014).

Con atto del 27/10/14 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

il Sig. Domenico Filippelli, all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl;

la Società FC Esperia Viareggio Srl, per rispondere:

il primo della violazione prevista e punita dagli artt. 1 bis , comma 1 e 5 , e 8, commi 1 e 2 , del CGS in relazione alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 144/A del 6.05.2014, Titolo I,

lett. D), art. 7, per avere realizzato comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica mediante il deposito presso la Co.Vi.So.C., in sede di reclamo, di una fideiussione bancaria di € 600.000,00, rilevatasi non veridica, al fine di ottenere ingiustamente in favore della Società rappresentata, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale, l'iscrizione al campionato di Divisione Unica - Lega Pro per la stagione sportiva 2014-2015; la Società FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

Il tutto a seguito della nota del 22.07.2014 con la quale la Segreteria federale aveva riscontrato come la Società FC Esperia Viareggio Srl (matricola 750676), in sede di ricorso avverso la non ammissione al campionato professionistico di Divisione Unica - Lega Pro, stagione sportiva 2014-2015, aveva presentato una nuova fideiussione di € 600.000,00 della Banca Popolare di Vicenza del 14.07.2014, risultata falsa.

Si sono difesi i deferiti, affermando l'insussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo necessari ai fini della determinazione della responsabilità del Filippelli. Questi in particolare, asserisce di essere stato oggetto di raggiro da parte di terzo soggetto, da lui incaricato di seguire la vicenda del deposito della fideiussione.

Alla riunione del 27/11/14, la Procura federale ha chiesto 4 (quattro) punti di penalizzazione oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società sportiva e 3 (tre) anni di inibizione per il Sig. Filippelli, mentre la difesa degli incolpati ha chiesto applicarsi la sanzione minima edittale.

Ritiene il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, che la circostanza dell'avvenuta consegna della fideiussione de qua da parte del deferito sia incontestabile, atteso che egli stesso in sede di audizione del 5.09.2014, ha affermato testualmente di averla depositata: "personalmente unitamente ad Albissini a Roma presso la Co.Vi.So.C; specifico che l'ho consegnata nel momento in cui l'ho ricevuta senza neppure controllarla anche perché non ho le competenze per valutare nel merito la fideiussione in questione, anche perché io mi sono sempre avvalso di commercialisti e consulenti finanziari per qualsiasi operazione io faccia con le mie Società".

Quanto alla falsità del documento, la Commissione ritiene provato - (cfr. audizione del 25.08.2014 del signor Alessandro Miola, gestore corporate presso la Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Vicenza, il quale ha precisato che "...tale documento di fideiussione datato in calce 14.07.2014 non risultava mai essere stato emesso dalla BPV nell'interesse della succitata Società FC Esperia Viareggio...", e che era privo: "del numero di repertorio che viene apposto in alto" ed inoltre presentava: "la carenza di identificazione del funzionario della BPV che lo avrebbe sottoscritto in calce"; e comunque la ricostruzione dei fatti non è stata contestata dai deferiti) - che nella specie è stata depositata garanzia bancaria assolutamente inidonea e non genuina, in patente contrasto con le previsioni della normativa federale.

Ciò risulta anche dalla condivisibile e logica Ordinanza n. 8688/2014, resa il 5.08.2014, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ha testualmente affermato: "Considerato che non rileva l'asserita buona fede della ricorrente nel depositare la seconda fideiussione risultata poi falsa, potendo tale elemento soggettivo, ove

dimostratosi veritiero, rilevare in altra e diversa sede ma non può scalfire il dato, questa volta oggettivo, di aver versato una garanzia falsa e, quindi, in pratica, di non aver versato alcuna garanzia.”

Peraltro, la stessa Alta Corte di Giustizia Sportiva, con la decisione n. 21/2014, ha affermato, con riferimento alla fideiussione de qua: “Tale documento, al di là delle evidenti anomalie risultanti dall’impaginazione e dalla lettura del testo, è, poi, con argomenti inconfutabili, risultato falso, giacché la BPV lo ha per iscritto formalmente sconosciuto, negando di aver mai rilasciato fideiussione in favore della Società ricorrente.”

Alla luce di quanto sopra, risultano quindi pienamente provati gli illegittimi comportamenti dei deferiti, in base ai quali scaturisce una precisa responsabilità disciplinare per la violazione degli articoli ascritti nei rispettivi capi di incolpazione.

Pur non essendovi prova circa il dolo del deferito, è indubbia la sua carenza di diligenza; ciò consente di irrogare una sanzione ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

al Sig. Filippelli l’inibizione di anni 2 (due), ed alla Società FC Esperia Viareggio Srl punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nel campionato in corso ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LINO DI NARDO, PAOLO PAGLIUSO FABIANO – (Fallimento Società Spal Spa) - (nota n. 1639/652 pf12-13 AM/ma dell’11.10.2013).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare,
sentito il rappresentante della Procura federale;
sentito il difensore delle parti;
ritenuto che ad oggi non sono mutate le condizioni di cui all’ordinanza di sospensione del 14.11.2013.

P.Q.M.

Sospende il procedimento;
rimette gli atti alla Procura federale per i provvedimenti di sua competenza.

(94) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Paganese Calcio Srl), FRANCESCO MARRAZZO (all’epoca dei fatti vice Presidente della Società Paganese Calcio Srl), Società PAGANESE CALCIO Srl - (nota n. 1756/156 pf11-12 GT/dl del 17.10.2013).

Letti gli atti;
Visto il deferimento della Procura federale disposto in data 17 ottobre 2013 nei confronti di:
- Raffaele Trapani, Presidente all’epoca dei fatti della Paganese Calcio Srl e Francesco Marrazzo, Vice Presidente all’epoca dei fatti della Paganese Calcio Srl; per violazione

dell'art. 1 del CGS, per avere Trapani Raffaele, nella sua qualità di Presidente della Paganese Calcio Srl e Marrazzo Francesco, nella sua qualità di Vice Presidente all'epoca dei fatti della Paganese Calcio Srl, violato i principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all'attività sportiva, avendo gli stessi, con metodi camorristici (fatti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del c.p. ed al fine di agevolare le relative attività criminali dell'organizzazione camorristica "omissis">), in concorso con il Sindaco dell'epoca omissis ed ai pregiudicati omissis, imposto alla Società facente capo alla famiglia Panico il versamento, in favore della Paganese Calcio Srl, della somma di euro ventimila annui a titolo di sponsorizzazione, l'acquisto di cartelloni pubblicitari per un importo di euro cinquemila annui ed a Luca Panico, fratello di Amerigo, di acquistare l'uno per cento delle quote societarie della predetta Società sportiva, pari all'importo di euro diecimila negli anni dal 2006 al 2008;

- Paganese Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti tenuti dal Presidente e legale rappresentante e dal Vice Presidente, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 del CGS.

Rilevato che in data 21 ottobre 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale convocava i soggetti deferiti per l'udienza del 28 novembre 2013;

considerato che nel corso di detta udienza, alla quale i soggetti deferiti partecipavano con il loro difensore, la Procura federale chiedeva un rinvio per attendere la conclusione del giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (proc. n. 320/12) strettamente connesso con i fatti oggetto del deferimento;

preso atto che alla nuova riunione del 27 novembre 2014 è comparso il difensore dei soggetti deferiti che ha chiesto il proscioglimento degli stessi a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore;

ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giammaria Camici il quale ha depositato copia integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 337/13 con attestazione del passaggio in giudicato per quanto attiene il soggetto deferito Raffaele Trapani ed ha concluso rimettendosi alle decisioni del Tribunale in considerazione dei contenuti della citata sentenza;

considerato che il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 337/13 ha assolto sia il Trapani che il Marrazzo da tutti i reati loro ascritti perché i fatti non sussistono;

valutato che sul tema delle "sponsorizzazioni della Paganese" la sentenza si sofferma a lungo nel capo F per escludere ogni responsabilità in capo ai soggetti oggi deferiti;

recepiti i contenuti della sentenza penale, conseguentemente anche in considerazione del comportamento processuale della Procura federale che si è limitato a produrre copia della sentenza penale rimettendosi alle decisioni di questo Tribunale non può che essere rigettato il deferimento nei confronti di tutti i soggetti deferiti

P.Q.M.

Rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie i soggetti deferiti da ogni addebito.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico**

“”

Pubblicato in Roma il 1 dicembre 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio